

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 752 del 24 marzo 2022

Ordinanza 26 gennaio 2021, n. 642 - Adesione all'accordo intercorso tra i comuni terremotati interessati alla proroga di contratti a tempo determinato e per nuove risorse aggiuntive di personale, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95 e s.m.i., come novellato dall'articolo 57, commi 12 e 13, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 - Ricognizione finale della spesa sostenuta con accertamento di economie

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, alla data del 31 dicembre 2022, con legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i., recante «*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*» ed in particolare l'art. 3-bis, commi 8° e 9°, con i quali sono state disposte le modalità per l'assunzione, con contratti di lavoro flessibile, di risorse aggiuntive di personale da destinare ai Comuni colpiti dal sisma ed individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1°, del citato d.l. n. 74/2012 per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma.

Visto altresì il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante «*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015*» ed in particolare l'articolo 6-sexies «*Assunzioni di personale*» e sue s.m.i., con il quale i succitati commi 8° e 9° del d.l. n. 95/2012 sono stati aggiornati nella loro estensione e sono state meglio disciplinate regole e termini per provvedere all'assunzione, con contratti di lavoro flessibile, di dette risorse aggiuntive di personale da destinare ai Comuni colpiti dal sisma ed agli altri Organi istituzionali coinvolti con la ricostruzione.

Ricordato il d.p.c.m. 12 febbraio 2014 «*Riparto del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 per le annualità 2013 e 2014, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74*», con il quale sono identificate le percentuali di riparto dei fondi tra i tre Commissari delegati alla ricostruzione post-sisma 2012, in base alla

rispettiva competenza territoriale ed al danno complessivamente stimato.

Richiamato il d.l. 30 dicembre 2016, n. 244, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale - fra l'altro - ha disposto all'art. 14, comma 9°, che il termine di cui al comma 3° dell'articolo 6-sexies del più volte citato d.l. n. 43/2013 sia prorogato al 31 dicembre 2020.

Visto in particolare il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 «*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*», con il quale all'articolo 57, comma 12°, si prescrive che «*le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114*».

Visto altresì il successivo comma 13°, del medesimo articolo 57, del citato d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge, il quale recita che: «*Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) le parole «*al 31 dicembre 2020*» sono sostituite dalle seguenti: «*al 31 dicembre 2021*»;
- b) le parole «*nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020*» sono sostituite dalle seguenti: «*nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021*».

a tal fine le contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono incrementate di complessivi 300.000 euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 300.000 euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114».

Preso atto del fatto che il combinato disposto dei succitati commi 12° e 13°, dell'articolo 57, del citato d.l. 14 agosto 2020, n. 104, autorizzava:

- il prolungamento a tutto l'anno 2021 delle capacità assunzionali con contratti di lavoro flessibile sancita dal citato articolo 3-bis, commi 8° e 9°, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i.;
- stanZIA all'uopo la somma di € 25.000.000,00, dei quali, ai sensi del d.p.c.m. 12 febbraio 2014, € 1.675.000,00 sono di competenza del Commissario delegato per la ricostruzione in Regione Lombardia;
- rinnova per l'anno 2021 anche il riconoscimento delle spese per straordinari per il personale aggiuntivo suddetto, stanziando all'uopo € 300.000,00, dei quali, sempre ai sensi del d.p.c.m. 12 febbraio 2014, € 20.100,00 sono di competenza del Commissario delegato per la ricostruzione in Regione Lombardia.

Ricordato che con proprie precedenti ordinanze:

- 19 novembre 2013, n. 32, «*Intesa ai sensi dell'art. 6 sexies, comma 1, del decreto legge 43/2013, come convertito dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013 che modifica i commi 8 e 9 dell'articolo 3 bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, per il riparto tra i Comuni interessati delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74*»;
- 17 luglio 2014, n.55, «*Intesa ai sensi dell'art. 6 sexies, comma 1, del decreto-legge n. 43/2013, come convertito dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013, che modifica i commi 8 e 9 dell'art. 3 bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, per il riparto tra i Comuni interessati di ulteriore personale integrativo di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74*»;
- 4 dicembre 2014, n. 75, «*Intesa sull'accordo ex-art. 15 l. n. 241/1990 per la proroga dei contratti a tempo determinato del personale assunto nell'esercizio 2013 ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 94 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.*»;
- 23 aprile 2015, n.100 «*Intesa sull'accordo ex art. 15 l. n. 241/1990 per la proroga dei contratti a tempo determinato del personale assunto nell'esercizio 2014 ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 94 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i.*»;
- 23 novembre 2016, n. 271 «*Presenza d'atto dell'Accordo inter-*

Serie Ordinaria n. 13 - Venerdì 01 aprile 2022

corso tra i Comuni interessati per la proroga di contratti a tempo determinato e/o per nuove risorse aggiuntive di personale, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i., nonché della loro destinazione e del relativo riparto - Anni 2017 e 2018»;

- 13 febbraio 2019, n.465 «Preso d'atto ex-post dell'accordo intercorso tra i comuni interessati per la proroga di contratti a tempo determinato e per nuove risorse aggiuntive di personale, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i., nonché della loro destinazione e del relativo riparto - Anni 2018 e 2019»;
- 11 marzo 2019, n.471 «Proroga, ai sensi della legge n. 145/2018, dell'adesione all'accordo intercorso tra i comuni in data 27 novembre 2018 e finalizzato alla prosecuzione dei contratti a tempo determinato per le risorse aggiuntive di personale dedicate alla ricostruzione, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i. - Estensione della copertura finanziaria all'anno 2020»;

il Commissario delegato ha formalizzato l'intesa con i succitati Comuni e ha garantito nel tempo, per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, la copertura delle spese afferenti alle risorse aggiuntive di personale assunte dai Comuni interessati per l'espletamento delle pratiche relative alla ricostruzione.

Viste in particolare le proprie precedenti ordinanze:

- 26 gennaio 2021, n.642 «Preso d'atto dell'accordo intercorso tra i comuni interessati per la proroga di contratti a tempo determinato e per nuove risorse aggiuntive di personale, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3 bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95 e s.m.i., nonché della loro destinazione e del relativo riparto - anno 2021», con la quale il Commissario ha rilasciato la propria adesione all'Accordo che consentiva le assunzioni per personale aggiuntivo presso gli uffici tecnici comunali;
- 25 giugno 2021, n.690 «Finanziamento dell'ordinanza commissariale 5 febbraio 2021, n. 642 - Rimborso degli oneri per il personale aggiuntivo assunto con contratti a tempo determinato, ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i. - Anno 2021», con la quale è stata finanziata la spesa inerente le sopradette assunzioni per complessivi € 1.675.000,00.

Preso atto del fatto che, al termine della presentazione da parte dei Comuni interessati di tutte le rendicontazioni relative alle spese sostenute nell'anno 2021, agli atti del Commissario, e delle relative erogazioni, si evidenzia la seguente contabilità di spesa:

Comune/Gruppo Comuni	Personale Assuntivo	Importo Assuntivo	Feri	GRG-GRG	Feri	LUG-AGO	Feri	SET-OCT	Feri	NOV-DIC
BOZZATE	6	€ 277.304,35	6	€ 118.668,53	6	€ 40.597,37	5	€ 23.097,54	6	€ 31.201,78
MEZZA	7	€ 364.130,45	6	€ 208.064,72	7	€ 78.720,05			6	€ 77.345,68
TRIGLIANOVA	4	€ 184.652,17	3	€ 85.778,42	3	€ 47.113,71			3	€ 9.957,28
BARBISIA	2	€ 404.891,36	2	€ 273.612,87					2	€ 131.278,49
MAN BENEDETTO PG	3	€ 103.222,13	4	€ 49.750,37					4	€ 41.469,37
TALONASSO/GRUPPOVALI/ROVERETO	7	€ 204.881,30	10	€ 87.178,75	5	€ 32.747,48	4	€ 11.497,00	6	€ 17.149,73
SESTO C. E. BONDOSA	2	€ 424.911,30	3	€ 213.138,11	3	€ 134.641,79	1	€ 14.664,32	2	€ 10.497,24
TOTALE	46	€ 1.921.000,00	42	€ 939.408,90	30	€ 714.443,81	10	€ 81.441,04	33	€ 784.634,01

Preso atto altresì che nel corso dell'anno 2021 non è giunta alcuna richiesta di riconoscimento di spese per straordinari in favore del personale aggiuntivo suddetto, per i quali l'art. 57, comma 13, del citato d.l. n. 104/2020, riservava la somma complessiva di € 20.100,00.

Preso atto e fatte proprie le attività istruttorie eseguite dai funzionari della Funzione Amministrativa della Struttura Commissariale, sulle rendicontazioni presentate dai Comuni.

Ritenuto, conseguentemente, di dover procedere alla ricognizione finale della spesa derivante dall'Accordo intercorso tra i comuni terremotati interessati alla proroga di contratti a tempo determinato e per nuove risorse aggiuntive di personale, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3 bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i., per l'anno 2021.

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», che fissa gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza e, in particolare, gli articoli nn. 26, 27 e 42.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di procedere alla ricognizione finale della spesa derivante dall'Accordo intercorso tra i comuni terremotati interessati alla proroga di contratti a tempo determinato e per nuove risorse aggiuntive di personale, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3 bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i., per l'anno 2021, determinando in € 1.081.059,70 la spesa complessiva presentata dai Comuni interessati ed a questi erogata;

2. di accertare contestualmente, a valere sui Fondi trasferiti ai sensi dell'articolo 57, commi 12 e 13, del più volte citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Amministrazioni Autonome cap.706), un'economia pari a € 593.940,30 relativamente al comma 12 e € 20.100,00 relativamente al comma 13, pari a complessivi € 614.040,30;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26, 27 e 42 del d.lgs. n. 33/2013.

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana